



**Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
(DISCIPLINA DI RIFERIMENTO LEGGE QUADRO N. 328 DEL 08/11/2000)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.39 del 26.09.2025

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO E FINALITA'
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	PRINCIPI GENERALI
ART. 4	DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI
ART. 5	ACCESSO UNIVERSALE AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E PRIORITA' DI INTERVENTO
ART. 6	I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

ART. 7	ACCESSO AI SERVIZI
ART. 8	DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
ART. 9	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
ART. 10	VALUTAZIONE MULTI-PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIA E P.A.I.
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

CAPO III COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

ART. 12	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
ART. 13	LEGENDA
ART. 14	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
ART. 15	DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO
ART. 16	ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
ART. 17	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE
ART. 18	EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
ART. 19	ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI
ART. 20	DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO
ART. 21	LISTA D'ATTESA
ART. 22	I.S.E.E. CORRENTE

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23	TUTELA DEI DIRITTI
ART. 24	ABROGAZIONI

ART. 25	PUBBLICITA'
ART. 26	ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 1	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Art. 2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Art. 3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTINUATIVO RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI A RISCHIO

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 4	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – S.A.D.
Art. 5	SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO
Art. 6	SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE
Art. 7	SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'
Art. 8	DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A LUNGA PERMANENZA PER SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSIMILABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Art. 9	FUNERALE SOCIALE GRATUITO
Art. 10	DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI – SALMA NON RECLAMATA
Art. 11	IL SERVIZIO DI FUNERALE SOCIALE GRATUITO
Art. 12	REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI SERVIZI

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il Comune di Borgonovo Val Tidone, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità, e in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con le realtà associative che perseguono finalità di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall'art. 118 co. 4 della Costituzione.
Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei Servizi Sociali a rete.
2. Il Comune di Borgonovo Val Tidone svolge le proprie funzioni promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e, nel rappresentare unitariamente gli interessi della propria comunità, assume come obiettivo primario il soddisfacimento dei bisogni collettivi al fine di conseguire una migliore qualità della vita dei singoli e della comunità.
3. Il Comune promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva; promuove inoltre gli interventi di strada per il contrasto all'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e per il sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale.
4. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
5. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. Promuove inoltre campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra i generi, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate.
6. Il Comune persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze dei cittadini e dei loro familiari; al fine di assicurare la continuità ed efficacia nel tempo degli interventi sociali, promuove le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo delle persone, con particolare riguardo agli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà.

7. Il sistema integrato dei Servizi Sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
8. Non si configura come "sponsorizzazione" il sostegno ad iniziative di soggetti terzi che, perseguendo finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali del Comune, rappresentano una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico. Nello specifico si configurano come attività svolte nell'interesse della comunità e ritenute utili per la stessa, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale.

(Co-progettazione degli interventi sociali)

Il Comune riconosce e promuove l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro. Promuove e sostiene la partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei Servizi Sociali a rete, nonché la co-progettazione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali ed il controllo della qualità dei medesimi.

La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione e alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione del Piano di Zona ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Tale partecipazione, in attuazione degli obiettivi programmati con il Piano di Zona, si realizza mediante l'indizione di apposite istruttorie.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. In ottemperanza alle finalità descritte, il presente Regolamento vuole assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Si intendono:

- a) **Servizi**, il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che il Comune e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei Servizi Sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 comma 3;
- b) **Richiedente**, la persona che richiede l'assistenza dei Servizi: può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;

- c) **Diretto interessato o Beneficiario**, la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio-assistenziale;
- d) **Rappresentante**, chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge, interpreta gli interessi del Beneficiario;
- e) **Accesso ai Servizi**, il momento in cui il Richiedente, il Beneficiario o il suo Rappresentante si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- f) **Presa in carico**, l'instaurazione della relazione professionale con i Servizi;
- g) **Ammissione**, l'approvazione di un P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato), elaborato a seguito della valutazione professionale del caso con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;
- h) **P.A.I.**, il Programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso. Il Programma Individualizzato può contenere o coincidere con un progetto educativo individualizzato, qualora il bisogno dell'assistito presenti l'esigenza di interventi di carattere educativo;
- i) **Accreditamento**, il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, acquisiscono l'attestazione di conformità ai requisiti prescritti per erogare prestazioni sociali a favore dei cittadini residenti nel Comune.

Art. 3 *(Principi generali)*

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. E' garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art. 4 *(Destinatari degli interventi sociali)*

1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone o ivi domiciliate per prescrizione dell'Autorità Giudiziaria e alle persone che sono state inserite in strutture tutelari site in altro Comune, ed in particolare:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone;

- b) ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'U.E. in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, ai profughi, ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli stranieri con permesso umanitario, ai sensi del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), agli apolidi, ai rimpatriati e comunque a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone.
2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale (così definita dall'Assistente Sociale o dalle FF.OO.), gli interventi e le prestazioni urgenti sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale, se valutate estremamente fragili o non autosufficienti. In quest'ultimo caso il Comune, nei limiti di legge, si attiverà per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza o degli Stati competenti attraverso formale comunicazione preventiva nella quale vengono indicati gli interventi in emergenza e i relativi oneri.

Art. 5

(Accesso universale al Sistema Integrato dei Servizi Sociali e priorità di intervento)

1. È garantito a tutti l'accesso ai Servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del Sistema Integrato dei Servizi Sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo Stato di Bisogno del Richiedente in relazione alle risorse del Sistema Integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.
3. In relazione ai nuovi bisogni emersi, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali afferenti al Comune di Borgonovo Val Tidone:
 - a) le persone sole, prive di rete parentale, che si trovano in condizione di grave difficoltà economica, con reddito insufficiente, nonché a rischio di emarginazione e/o isolamento sociale che manifestino esplicita fragilità sul piano psicologico e sociale;
 - b) le persone per le quali l'Autorità Giudiziaria preveda prescrizioni dettagliate circa l'intervento sociale da attivare;
 - c) situazioni di nuove vulnerabilità emerse nel corso degli ultimi anni quali famiglie e persone singole in progressiva difficoltà nella gestione del proprio reddito e a rischio di crescente isolamento e impoverimento;
 - d) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico;
 - e) nuclei familiari con almeno tre figli;
 - f) persone in condizione di non autosufficienza.

4. Il Comune di Borgonovo Val Tidone promuove la necessaria collaborazione e integrazione con l'A. U.S.L. per l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un'ottica multidisciplinare.

Art. 6
(I diritti degli interessati)

1. I servizi garantiscono all'interessato:
 - a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei Servizi Sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

CAPO II
(MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI)

Art. 7
(L'accesso ai servizi)

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - d) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8
(Disposizioni procedurali)

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su mandato del Responsabile di Servizio.
2. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenta istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificatamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e sociosanitari che il Comune assicura o promuove.

Art. 9
(Istruttoria e valutazione dello Stato di Bisogno)

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione dello Stato di Bisogno.
2. Per Stato di Bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione dello Stato di Bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, relazionando successivamente il Responsabile di Servizio e l'Assessorato competente.

3. Costituiscono oggetto della valutazione ovvero rappresentano i criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali dell'Assistente Sociale i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'I.S.E.E.;
 - c) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - d) la situazione familiare;
 - e) la situazione lavorativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - g) la capacità di assumere decisioni;
 - h) la capacità di aderire al progetto concordato;
 - i) il contesto abitativo anche in relazione al contesto sociale.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

Art. 10

(Valutazione multi-professionale sociosanitaria e P.A.I.)

1. Le richieste, corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso dovranno pervenire al Servizio al fine di integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente. Qualora necessario, i Servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.
2. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione alle Unità di Valutazione competenti e ne condivide le finalità partecipando al processo di valutazione multidimensionale in rete e collaborando all'esito della proposta di intervento; il processo è definito alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.
3. Sia nel caso di valutazioni di base, sia complesse, la valutazione esita nella formulazione del P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato), che può essere definito formalmente o allegato all'esito della valutazione, nel quale è prevista anche la definizione della misura e

del costo della progettazione, tenendo conto della presenza o della carenza di una rete sociale e/o parentale di sostegno.

4. A seguito della valutazione dello Stato di Bisogno con il coinvolgimento del Beneficiario, l'Assistente Sociale Responsabile del caso definisce il P.A.I.; all'interno del P.A.I. vengono individuati gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo Stato di Bisogno, le problematiche che il caso presenta e vengono delineati gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione, nonché verifica degli stessi.

Il P.A.I. è soggetto a verifiche programmate (in itinere ed ex post) che possono portare al suo aggiornamento, modifica o conclusione.

5. Gli interventi previsti nel P.A.I. sono assicurati ai beneficiari dei Servizi accreditati o convenzionati con il Comune ovvero sono realizzati negli altri casi in raccordo con i soggetti aderenti al Piano di Zona.

L'ammissione alle prestazioni per i Beneficiari aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa.

Qualora la capacità economica del Beneficiario limiti l'ammissione alle prestazioni, è compito dei Servizi garantire il supporto informativo e l'orientamento nell'ambito delle possibilità che il Sistema Integrato dei Servizi Sociali offre per la realizzazione degli interventi previsti nel P.A.I.

Nel caso in cui il P.A.I. sia formalizzato, il Beneficiario o il suo Rappresentante sono invitati a sottoscriverlo per accettazione degli obiettivi e per la ripartizione degli oneri relativi.

Art. 11

(Determinazione della situazione economica del richiedente)

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'I.S.E.E.
2. L'attestazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) viene utilizzata:
 - a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
 - b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
 - c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posto a carico del Beneficiario.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l'I.S.E.E.:
 - a) per le persone "con handicap in gravità" (comma 3 art. 3 Legge 104/1992) e per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti si considera il solo diretto interessato;

- b) nei rimanenti casi si considera il nucleo anagrafico.
4. La Giunta Comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare l'impatto economico-finanziario delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:
- a) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dei Beneficiari, le fasce I.S.E.E., la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
 - b) le soglie di riferimento per l'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi.

CAPO III
(COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA)

Art. 12
(Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi)

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio assistenziale delle prestazioni agevolate sociosanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”*, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare procede come di seguito:
 - a) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione;
 - b) sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni;
 - c) per l'accesso agevolato alle prestazioni sotto elencate, dovrà essere utilizzato l'I.S.E.E. ordinario calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.
 - Erogazioni di contributi economici straordinari.
 - d) Per l'accesso agevolato alle prestazioni di carattere sociosanitario sotto elencate dovrà essere utilizzato l'I.S.E.E. calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del DPCM 159/2013.
 - Erogazione di contributi economici per integrazioni rette delle unità di offerta diurne e residenziali sociosanitarie (Centri Diurni Disabili, Centri Diurni Integrati, Residenze Sanitarie Disabili o Comunità Disabili, Case di Riposo Anziani);
 - Centri Diurni (Servizi Sociali Diurni);
 - Assistenza Domiciliare e servizi connessi (telesoccorso, pasti, mobilità sociale);
 - Comunità alloggio.

- e) Per la richiesta di sostegni economici finalizzati a garantire ad anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, dovrà essere presentato l'I.S.E.E. secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013;
- 4. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali come previsto dalla L. 328/00, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie verrà garantito sulla base della valutazione della sussistenza dello Stato di Bisogno.
- 5. Le persone che accedono alle prestazioni di natura sociosanitaria, contribuiscono al costo relativo a prestazioni inerenti ai livelli essenziali di assistenza per la quota non sanitaria, nella misura proposta dagli Enti gestori e concordata con gli Enti locali, sulla base anche delle convenzioni in essere con l'Azienda Servizi alla Persona "Azalea".

Art. 13 **(Legenda)**

- 1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013;
 - b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;
 - d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM 159/2013;
 - e) Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.): la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013;
 - f) "Prestazioni Sociali": si intendono, ai sensi dell'art. 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - g) "Prestazioni Sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - h) "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolto a persone con disabilità e limitazione dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- a) I.S.E.E. Beneficiario: l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del DPCM 05/12/2013, n. 159;
 - b) Quota minima: è il valore di una quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di riferimento;
 - c) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 14

(Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U.)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato DPCM 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell'anno di presentazione (la data di riferimento è da intendersi automaticamente modificata ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia).
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche entro e non oltre il 28/02 di ogni anno.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

La mancata presentazione di nuova D.S.U. comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi, l'applicazione della tariffa massima.

Art. 15

(Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto)

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la D.S.U. in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 16

(Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica)

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei Servizi comunali interessati.

Art. 17

(Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche)

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, il Comune di Borgonovo Val Tidone provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal DPCM 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per Legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 18

(Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica)

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 19

(Accertamento dell'estraneità in termini affettivi ed economici)

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazione già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
 - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 20

(Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino)

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6,7 e 8 del citato DPCM 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario, nel rispetto del presente Regolamento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28/03/1983, n. 55, convertito dalla Legge 26/04/1993, n. 131 o il budget di spesa rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima;
 - e) le fasce I.S.E.E.;
 - f) la modalità di contribuzione.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale Professionale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e tutela.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone anche temporaneamente incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 21
(Lista d'attesa)

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non potesse far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - assenza o indisponibilità di una rete familiare/parentale e/o amicale;
 - famiglie mono-genitoriali;
 - situazioni di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o socio-sanitaria;
 - famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
 - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune e adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 22
(I.S.E.E. corrente)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi per la durata dell'intero anno educativo.

CAPO IV
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 23
(Tutela dei diritti)

1. Le decisioni dei Servizi Sociali territoriali circa l'erogazione di prestazioni socio assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.
2. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile di Settore competente.

Art. 24
(Abrogazioni)

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 25
(Pubblicità)

1. A norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 26
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione e avrà efficacia sulle pratiche di nuova istituzione.

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

ELENCO ALLEGATI:

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 1 Interventi di sostegno economico

Art. 2 Contributo straordinario

Art. 3 Contributo straordinario continuativo rivolto a nuclei familiari con minori a rischio

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 4 Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.

Art. 5 Servizio di Pasto a domicilio

Art. 6 Servizio di Mobilità sociale

Art. 7 Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità e servizi residenziali per persone con disabilità

Art. 8 Disciplina dei contributi economici finalizzati all'integrazione delle rette presso strutture residenziali a lunga permanenza per soggetti anziani non autosufficienti e assimilabili residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone

Art. 9 Funerale sociale gratuito

Art. 10 Disinteresse da parte dei familiari – Salma non reclamata

Art. 11 Il Servizio di funerale sociale gratuito

Art. 12 Regolamentazione di altri servizi

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 1

(Interventi di sostegno economico)

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone, che si trovano in situazione di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione (valutazione in capo al Servizio Sociale Professionale).
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi a seguito della definizione di P.A.I.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), definite annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) Contributi straordinari;
 - b) Contributi straordinari, anche continuativi, rivolti al sostegno di nuclei familiari con minori in carico al Servizio Famiglie/Minori e/o Servizio Tutela Minori o minori in situazione di grave disabilità (erogati ad "A.S.P. Azalea", come da "Contratto di Servizio per la gestione dei servizi socioassistenziali di competenza dell'Ente").

Art. 2

(Contributo straordinario)

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, valutabili attraverso colloquio con l'Assistente Sociale referente per il Comune di Borgonovo Val Tidone.

Tale contribuzione viene erogata prioritariamente alla presenza di situazioni eccezionali riferite a soggetti fragili o non autosufficienti.
2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. La concessione del contributo straordinario è parte integrante dell'elaborazione del P.A.I. finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, necessariamente condiviso con il Beneficiario.

4. Il P.A.I. può prevedere il coinvolgimento del Beneficiario e/o dei componenti del suo nucleo familiare in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel P.A.I., il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione, nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Art. 3

(Contributo straordinario continuativo rivolto a nuclei familiari con minori in carico al Servizio Famiglie/Minori e/o Servizio Tutela Minori o minori in situazione di grave disabilità)

1. Il contributo continuativo rivolto a nuclei con minori in carico al Servizio Famiglie/Minori e/o Servizio Tutela Minori o minori in situazione di grave disabilità è una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore di nuclei familiari (anche mono-genitoriali) esposti a rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento del nucleo stesso. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo e per un limite massimi definiti dall'Assistente Sociale.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 4

(Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.)

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone con disabilità e/o anziane nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo (C.R.A.).
2. I servizi di Assistenza Domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio assistenziale, erogate in integrazione con i Servizi Sociosanitari a loro volta erogati dalla A.USL, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei Servizi Sociali.
3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate, integrato eventualmente da altre figure professionali attivabili a domicilio per riordino, commissioni, piccole pulizie, etc...
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi a domicilio sono definiti nel progetto di assistenza (P.A.I.).

Priorità di accesso al Servizio

1. Nel caso in cui le richieste di accesso al servizio eccedessero rispetto alla disponibilità economica stanziata, si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Grado di necessità in ordine al livello di autonomia ed autosufficienza del richiedente.
 - b. Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune.
 - c. Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.
 - d. A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Partecipazione dei cittadini al costo del servizio

La Giunta comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino.

Art. 5
(Servizio di Pasto a domicilio)

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone, i quali si trovino nella condizione di avere necessità d'aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero (pranzo), sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il servizio pasti a domicilio viene erogato attraverso definizione di progetto individualizzato concordato con il Servizio Sociale.

Priorità di accesso al Servizio

1. Nel caso in cui le richieste di accesso al servizio eccedessero rispetto alla disponibilità economica stanziata, si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Grado di necessità in ordine al livello di autonomia ed autosufficienza del richiedente.
 - b. Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune.
 - c. Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.
 - d. A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Partecipazione dei cittadini al costo del servizio

La Giunta comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino.

Art. 6 **(Servizio di Mobilità sociale)**

Il Servizio è disciplinato con Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 16/12/2024.

Art. 1 - Finalità del Servizio

Il Comune di Borgonovo V.T. istituisce il Servizio di “**Mobilità Sociale**” per promuovere il benessere dei propri Cittadini e per rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione, in particolare delle fasce più svantaggiate. L'erogazione del Servizio di Mobilità Sociale persegue due obiettivi principali:

- garantire alla persona il diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente favorendo la domiciliarità attraverso l'ampliamento della rete dei Servizi;
- sostenere, attraverso un'offerta di mobilità sociale (volontariato) i nuclei familiari, le persone fragili ovvero non autosufficienti o temporaneamente in Stato di Bisogno, qualora dovessero trovarsi in condizioni sociosanitarie e/o assistenziali che non consentano spostamenti indispensabili alla tutela della propria salute e/o al raggiungimento fisico di Uffici e Sedi di Pubblici Servizi.

Art. 2 - Titolarità del Servizio

Il Comune di Borgonovo V.T. è titolare del Servizio di “Mobilità Sociale” che potrà gestire direttamente o individuando modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 3 - Avvio del Servizio

Il Servizio di “Mobilità Sociale” è attivato in base alle richieste effettuate dai singoli utenti residenti nel territorio comunale; ciò consente ai beneficiari di usufruire di un Servizio dedicato e flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi.

Il Servizio è concepito per:

- accedere ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali sia pubblici che privati;
- raggiungere uffici e sedi di pubblici servizi.

Il Servizio viene erogato compatibilmente con:

1. risorse finanziarie di bilancio del Comune;
2. disponibilità dei mezzi di trasporto;
3. disponibilità del personale volontario.

Art. 4 – Destinatari

1. Possono usufruire del Servizio di trasporto tutti i cittadini residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone, ed in particolare:
 - minori accompagnati;
 - persone affette da minorazioni fisiche e/o cognitive tali da rendere difficoltoso l'uso di mezzi pubblici;
 - adulti in situazione di fragilità;
 - adulti non autosufficienti;
 - anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti).

Accedono prioritariamente al Servizio le persone prive di idonea rete familiare o parentale.

1. Per rete familiare/parentale si intendono:
 - coniuge;
 - figli;
 - fratelli;
 - conviventi;
 - genitori (per i minori).
2. Non possono essere trasportate persone che:
 - necessitano di barella;
 - necessitano di ambulanza;
 - necessitano di cure di emergenza;
 - necessitano di ausili per mobilitazione fisica e ne sono sprovviste.
3. Le persone non autosufficienti con conclamati disturbi cognitivi e/o comportamentali dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia che dovrà garantirne l'opportuna assistenza.

Art. 5 - Organizzazione del Servizio

1. Il Servizio di Mobilità Sociale è garantito compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto a disposizione e del personale in servizio, di norma è garantito nei giorni feriali.

La pianificazione e l'erogazione del Servizio, nonché la scelta del mezzo più idoneo, sono determinati dall'Assistente Sociale, mediante accordo con il richiedente e il conducente del veicolo al fine di conciliare le esigenze individuali e collettive, i percorsi ed i tempi.

2. Il Servizio comprende il prelevamento del beneficiario presso la propria abitazione e il ritorno alla stessa, l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione e l'attesa durante l'effettuazione della prestazione. Non è previsto il supporto durante la fruizione del Servizio stesso, in nessun caso.

L'attesa viene garantita compatibilmente con i tempi richiesti dalla prestazione stessa.

Art. 6 - Accesso al Servizio

1. Le domande di accesso al Servizio devono essere presentate all'Assistente Sociale, attraverso richiesta dell'interessato, del familiare o di un suo delegato, tramite modulo di richiesta predisposto dal Comune.

Il modulo di richiesta può essere consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviato tramite posta elettronica al seguente indirizzo protocollo.borgonovo@legalmail.it (la casella PEC riceve anche da posta ordinaria).

La richiesta deve pervenire al Protocollo del Comune una settimana prima della data in cui è richiesta la prestazione. Eventuali casi di urgenza potranno essere comunicati telefonicamente all'Assistente Sociale al numero 0523.861826: verranno esaminati ed eventualmente confermati a seconda della disponibilità del Servizio.

Nella richiesta dovranno essere specificati: il nominativo della persona da trasportare, il nominativo dell'eventuale accompagnatore sul mezzo, il luogo dove la persona dovrà essere accompagnata e l'orario entro il quale lo stesso dovrà recarsi all'appuntamento.

2. La comunicazione da parte dei beneficiari di variazioni di date e orari di prenotazione del trasporto o di rinuncia al Servizio dovrà essere effettuata con il massimo anticipo possibile e, comunque, non oltre il giorno prima della prenotazione, salvo eventi fortuiti e di forza maggiore.

Art. 7 – Destinazioni

Il Servizio di Mobilità Sociale intende garantire prioritariamente il trasporto all'interno della provincia di Piacenza e, in base alle disponibilità, anche nelle province limitrofe (indicativamente entro un raggio di 100 chilometri; in caso di percorsi oltre i 100 Km è prevista un'ulteriore valutazione dell'Assistente Sociale in termini di congruità e fattibilità della richiesta).

Art. 8 - Coordinamento del Servizio

L'Assistente Sociale è il riferimento e il coordinatore della gestione del Servizio "Mobilità Sociale".

Tale Servizio svolge in particolare le seguenti funzioni:

- ricevimento delle richieste di accesso al Servizio;
- valutazione della compartecipazione economica a carico dell'utente;
- registrazione delle prenotazioni.

Il Coordinatore della gestione del Servizio vigila sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che gli operatori/volontari rispettino i diritti e la dignità dei fruitori del Servizio stesso.

Art. 9 - Liste di attesa e criteri di priorità

Il Servizio si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e si obbliga a comunicare tempestivamente all'utente l'eventuale impossibilità ad eseguire il trasporto richiesto.

Nel caso di liste di attesa per il Servizio di trasporto o concomitanze di richieste di trasporto nel medesimo giorno e ora, verso sedi diverse, la priorità sarà data secondo la valutazione professionale espressa dell'Assistente Sociale.

Art. 10 - Accordi con i cittadini richiedenti o con i beneficiari

Le persone che richiedono il Servizio di Mobilità Sociale sono tenute ad accettare le seguenti condizioni:

- in caso di terapie prolungate, prima di procedere alla loro prenotazione presso i centri sanitari, i beneficiari o i richiedenti concordano la fattibilità dell'erogazione del Servizio prolungato (ed eventualmente la fascia oraria di trasporto più opportuna) con l'Assistente Sociale;
- qualora lo ritenga necessario l'Assistente Sociale potrà richiedere la presenza di un familiare come accompagnatore;
- le persone trasportate dovranno garantire la massima puntualità per evitare ritardi al regolare svolgimento del Servizio;
- eventuali spese di parcheggio o pedaggio autostradale saranno completamente a carico dei richiedenti il Servizio.

Art. 11 - Mezzi di trasporto e conducenti

Il Servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o con veicoli forniti da ditte esterne in comodato d'uso, eventualmente dotati di specifica attrezzatura per il trasporto di persone disabili.

In caso di fermo forzato di automezzi a disposizione, per guasti o manutenzione o di improvvisa indisponibilità di personale, il Servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del Servizio.

Il Servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

Art. 12 – Assicurazioni

Le persone trasportate saranno coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà o mezzi utilizzati dall'Ente in comodato d'uso.

Art. 13 - Compartecipazione dei richiedenti o beneficiari del Servizio

I cittadini che usufruiscono del Servizio di Mobilità Sociale contribuiscono al costo del Servizio attraverso il pagamento di una quota di compartecipazione.

Le fasce di contribuzione prendono in considerazione i diversi criteri:

- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per prestazioni sociali;
- rete familiare di riferimento;
- stato di salute della persona.

La quota di compartecipazione viene determinata in aderenza alla scheda di valutazione predisposta, reperibile presso l'ufficio Socio Assistenziale o sul sito del Comune.

Qualora l'I.S.E.E. non venisse presentato in concomitanza alla domanda di utilizzo del Servizio di Mobilità Sociale, si terrà conto del punteggio relativo alla fascia I.S.E.E. più elevata.

Dal momento della presentazione dell'I.S.E.E., all'Ufficio Protocollo del Comune, verrà applicato il criterio/punteggio corrispondente.

- In caso di persona già beneficiaria del Servizio, che abbia presentato l'I.S.E.E. nell'anno precedente si utilizzerà lo stesso al fine della definizione del punteggio adeguato. Il beneficiario si impegnerà a presentare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità entro 60 giorni dalla scadenza dell'I.S.E.E. precedente.

- Nel caso in cui la persona sia già beneficiaria del Servizio, ma non abbia presentato l'I.S.E.E. nell'anno precedente, si terrà conto del punteggio relativo alla fascia I.S.E.E. più elevata.

Art. 14 - Cause di esclusione:

È precluso l'accesso al Servizio ai soggetti che:

- non siano in regola con il pagamento delle quote di compartecipazione;
- in caso di reiterati atteggiamenti e comportamenti lesivi nei confronti degli operatori del Servizio.

Art. 15 - Trattamento dati sensibili

I dati raccolti con la presentazione della domanda di accesso al servizio saranno trattati anche con mezzi informatici al solo fine di procedere alla loro registrazione, accoglimento o diniego, archiviazione, nel rispetto ed ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. U.E. 2016/679.

La Giunta comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente la contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino.

Art. 7

(Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità e servizi residenziali per persone con disabilità)

La materia è disciplinata dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2025.

L'art. 7 del presente Regolamento è stato adottato ai sensi dell'art.3 **CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI** per il periodo 2025 – 2029 che disciplina i rapporti tra A.S.P. "AZALEA" (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente, sede in Castel San Giovanni, Corso Giacomo Matteotti, 124) e dodici Comuni del Distretto di Ponente (Committenti) di seguito elencati:

AGAZZANO

ALTA VAL TIDONE

BORGONOVATO VAL TIDONE

CALENDASCO

CASTEL SAN GIOVANNI

GAZZOLA

GRAGNANO TREBBIENSE

PIANELLO VAL TIDONE

RIVERGARO

ROTOFRENO

SARMATO

ZIANO PIACENTINO

1. Definizione

Il presente articolo disciplina i criteri per determinare la compartecipazione dei Beneficiari al pagamento delle tariffe previste per i servizi per persone con disabilità elencati all'art. 3 del "Contratto di Servizio per la Gestione di Attività Socio Assistenziali 2025 – 2029" e specificatamente:

- al pagamento della quota sociale delle rette per la fruizione dei servizi per la disabilità, accreditati e non, di carattere residenziale o semi-residenziale;

- al pagamento della quota sociale per il servizio di trasporto “da e per” i Centri Diurni Socio Riabilitativi accreditati e contrattualizzati;
- al pagamento della tariffa chilometrica prevista per il Servizio di Trasporto Sociale di A.S.P. “Azalea”.

Le modalità di compartecipazione sono definite dal Collegio dei Committenti con deliberazione annuale, tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale adottate dal Comitato di Distretto in data 12 dicembre 2024 relative all'utilizzo delle risorse del F.R.N.A. (Fondo Regionale Non Autosufficienza) e alla determinazione della contribuzione a carico dei cittadini e dei Comuni.

La diversa valutazione dei bisogni assistenziali ed educativi non può essere elemento di differenziazione dei criteri e della quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti che pertanto deve rimanere la medesima per i vari livelli assistenziali (DGR 273/2016).

2. Ambito di applicazione

L'applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento è prevista in tutti i casi in cui il Beneficiario in carico ai servizi sia:

- a) residente in uno dei Comuni che hanno conferito ad A.S.P. la delega per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del precedentemente citato Contratto di Servizio, con la precisazione che la residenza presso strutture residenziali del territorio comunale, acquisita successivamente al ricovero in via permanente, non va a costituire tale diritto;
- b) persona con disabilità, così come definito dagli art. 3 e 4 della Legge 104/92.

3. Partecipazione degli utenti disabili ai costi dei Servizi residenziali accreditati – contrattualizzati e ai Servizi non oggetto di accreditamento

I Comuni, per quanto riguarda **i cittadini che sono inseriti in servizi residenziali per disabili adulti**, siano essi accreditati - contrattualizzati o che, comunque, beneficiano di una quota a carico del F.R.N.A. (Fondo Regionale Non Autosufficienza), devono provvedere al pagamento della quota sociale, fatta salva la compartecipazione da parte del Beneficiario prevista dalla disciplina Regionale o Comunale, sulla base del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). (Tabella 1 del DPCM 14/012/2001).

Ai fini della determinazione del valore della compartecipazione dei cittadini, il Collegio dei Committenti determina annualmente il valore soglia I.S.E.E. che determina il pagamento della tariffa massima a carico del Beneficiario.

La determinazione della tariffa personalizzata del servizio è effettuata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona e/o del nucleo richiedente, la soglia I.S.E.E.

(sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio) e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente.

Per il calcolo, trattandosi di servizi residenziali (che pur rientrano nel cosiddetto I.S.E.E. Socio Sanitario Ristretto) si tiene conto della condizione economica anche di eventuali figli e/o coniuge del Beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio e per il coniuge.

Qualora il valore I.S.E.E. della persona e/o del nucleo richiedente sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: I.S.E.E. nucleo familiare ristretto.

A fronte di I.S.E.E. pari a zero la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino utente dovrà essere pari a zero.

Inoltre si adottano i seguenti criteri:

- per coloro che non siano in possesso di valida attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l'accesso al servizio ma viene applicata la quota percentuale di compartecipazione massima alla tariffa del servizio a carico Comune;
- applicazione della quota percentuale di compartecipazione massima alla tariffa del servizio a carico Comune senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. per l'accesso a tariffa personalizzata;

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- **annuale**, sulla base del nuovo valore I.S.E.E. del nucleo familiare ristretto dell'adulto disabile e delle soglie I.S.E.E. e tariffe massime del servizio;
- **eventuale**, in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di I.S.E.E. corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

4. Partecipazione degli utenti disabili ai costi dei Servizi semiresidenziali accreditati e contrattualizzati

Per la partecipazione dei cittadini disabili ai costi dei servizi semiresidenziali accreditati e contrattualizzati (C.S.R.D. Centro Socio Riabilitativo Diurno), la determinazione della tariffa personalizzata avviene in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. ristretto, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente.

Qualora il valore I.S.E.E. della persona o del gruppo familiare ristretto sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, mediante la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: I.S.E.E. nucleo familiare ristretto.

A fronte di I.S.E.E. pari a zero la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino dovrà essere pari a zero.

Inoltre si adottano i seguenti criteri:

- per coloro che non siano in possesso di valida Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l'accesso al servizio, ma viene applicata la quota percentuale di compartecipazione massima alla tariffa del servizio a carico Comune;
- applicazione della quota percentuale di compartecipazione massima alla tariffa del servizio a carico Comune senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. per l'accesso a tariffa personalizzata;

La tariffa viene sottoposta a revisione:

- **annuale**, sulla base del nuovo valore I.S.E.E. della persona e/o del suo nucleo familiare e delle soglie I.S.E.E. e tariffe massime del servizio;
- **eventuale**, in applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo in base alla presentazione di I.S.E.E. corrente (ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.C.M. n. 159/13 e successive modifiche ed integrazioni).

5. Partecipazione degli utenti disabili ai costi del Servizio di trasporto “da e per” i Centri Diurni Socio Riabilitativi accreditati e contrattualizzati

Per la partecipazione dei cittadini disabili ai costi del servizio di trasporto “da e per” i Centri Diurni Socio Riabilitativi accreditati e contrattualizzati si applicano gli stessi criteri e lo stesso sistema di calcolo proporzionale previsti al paragrafo 4.

Si sottolinea che il costo del servizio di trasporto non è considerato quota parte della retta, non essendo ricompreso nel costo di riferimento che la Regione ha individuato per i servizi semiresidenziali (DGR 273/2016 e s.m.i.) e va addebitato al Beneficiario solo nel caso di effettiva fruizione.

La tariffa massima di riferimento è ottenuta decurtando dal costo di riferimento del servizio (individuato all'interno dei Contratti di Servizio ex DGR 514/2009 e s.m.i.) la quota percentuale a carico del F.R.N.A. (determinata dal Comitato di Distretto in ottemperanza della DGR 273/2016 e s.m.i.) e suddividendo la cifra ottenuta per il numero di posti del Centro contrattualizzati.

6. Partecipazione degli utenti disabili ai costi del Servizio di Trasporto Sociale

Per individuare la quota di partecipazione al Servizio di Trasporto Sociale di ASP “Azalea” si applica lo stesso criterio proporzionale lineare previsto per i punti precedenti. Gli elementi fondamentali ai fini del calcolo, oltre alla soglia I.S.E.E. determinata dal Comitato di Distretto sono:

- a) l’I.S.E.E. ordinario del richiedente;
- b) la tariffa chilometrica individuata da ASP “Azalea” sulla base dei costi effettivi del servizio (costo di riferimento);
- c) la tariffa massima del servizio (€/km) ottenuta decurtando dal costo di riferimento di cui al punto b) l’**eventuale** quota da mettere direttamente a carico Comuni e fra questi ripartita secondo l’art. 20 del “Contratto di Servizio per la Gestione di Attività Socio Assistenziali 2025 – 2029”;

La tariffa massima (€/km) ottenuta come al punto c) è determinata annualmente dal Collegio Committenti con apposito atto.

7. Modalità di richiesta della compartecipazione comunale al pagamento della retta

La determinazione della quota di compartecipazione del Beneficiario al pagamento delle rette è subordinata alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E. da parte dell’interessato e/o dei suoi familiari, del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 e nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L’esito della pratica, con la determinazione della tariffa di compartecipazione a carico Beneficiario, sarà comunicato da parte di ASP “Azalea” per iscritto all’interessato, al Comune di Residenza, al Gestore (se non corrisponde con ASP) e all’A.USL.

8. Forma di pagamento del contributo

L’importo della compartecipazione da parte del *Fondo Sociale* costituito dai Comuni Committenti al pagamento della retta è corrisposto da ASP “AZALEA” direttamente al soggetto gestore della struttura che dovrà pertanto emettere regolare fattura.

La fattura dovrà essere mensile e fare riferimento al sistema di remunerazione previsto dalla Regione Emilia-Romagna per i servizi accreditati ovvero al contratto di servizio con la struttura.

Art. 8

(Disciplina dei contributi economici finalizzati all'integrazione delle rette presso strutture residenziali a lunga permanenza per soggetti anziani non autosufficienti e assimilabili residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone)

(Definizione)

Per integrazione delle rette di ricovero presso strutture residenziali a lunga permanenza per soggetti anziani non autosufficienti si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone anziane e persone adulte non autosufficienti (assimilabili per fragilità e/o per patologia a persone anziane) che siano inserite nella rete del Servizio sociosanitario (nel resto dell'articolo tali persone verranno denominate 'Beneficiari'). In tale intervento il Beneficiario può essere rappresentato da chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ne interpreta gli interessi (denominato nel seguito dell'articolo 'Rappresentante').

(Finalità)

In particolare il presente Regolamento si propone di assicurare idoneo intervento di assistenza e tutela al cittadino maggiorenne non autosufficiente, in applicazione del principio di responsabilità condivisa tra soggetti committenti pubblici e soggetti gestori del servizio sociosanitario accreditato, ai sensi della D.G.R. 514/2009 come modificata dalla D.G.R. 715/2015.

Domanda e Istruttoria

(Premesse)

In attuazione dell'art. 406, comma 3 del Codice Civile, il Servizio Sociale Territoriale a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la stessa, provvede alla richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno laddove ne ravvisi la necessità e qualora ciò non venga attuato dai familiari.

La richiesta di integrazione retta viene presentata all'Assistente Sociale referente per il Comune, su apposito modulo, unitamente alla documentazione prevista.

Il Beneficiario è tenuto al pagamento integrale della retta di ospitalità, nei tempi, nei modi e secondo le tariffe predisposte dagli organi competenti. A tal fine il Beneficiario o il suo Rappresentante, stipula un contratto di ospitalità con la struttura che disciplina le reciproche obbligazioni.

Ai fini dell'istanza di integrazione della retta, il Beneficiario o il Rappresentante è tenuto a predisporre tutto quanto è in sua facoltà per garantire il corretto e puntuale pagamento,

evitando di tenere comportamenti commissivi ovvero omissivi volti a occultare o non rendere disponibili, in tutto od in parte, le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e specie.

In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione, il Beneficiario o il suo Rappresentante acconsente a che ogni credito lui spettante, detratta la quota riservata per le spese personali (il cui valore è definito annualmente attraverso Circolare I.N.P.S.) e fino a concorrenza del valore della retta, sia versato direttamente alla struttura ospitante, provvedendo direttamente o conferendo mandato in merito.

(Requisiti e modalità di richiesta di contributo economico ai fini dell'integrazione della retta di ospitalità)

I requisiti che il Beneficiario deve possedere per accedere all'istruttoria relativa all'integrazione della retta di ospitalità sono i seguenti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Borgonovo Val Tidone al momento dell'inserimento stabile nella struttura;
- b) Istruttoria presso il Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.) distrettualmente competente, ai fini della valutazione dei requisiti di non autosufficienza attraverso procedura attivata mediante richiesta all'Assistente Sociale referente per il Comune;
- c) Incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte del Beneficiario, prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dello stesso (tale incapacità viene definita attraverso la presentazione dell'I.S.E.E. sociosanitario per prestazioni residenziali per maggiorenni e relativa D.S.U.).

Laddove il Beneficiario, facendo riferimento alle proprie entrate ed al proprio patrimonio, non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli), questi sono tenuti a compartecipare, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 art. 6 comma 3, in ragione della loro situazione economica desunta dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per prestazioni socio sanitarie residenziali del Beneficiario e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. per prestazioni socio sanitarie residenziali).

In particolare i figli concorrono al pagamento della retta nei limiti della quota di compartecipazione calcolata con le modalità previste all'allegato 2 del D.P.C.M. 159/2013, ovvero ciascun figlio concorre fino al valore della propria componente aggiuntiva presente nell'I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario; il coniuge partecipa in solido con i figli alla spesa del Beneficiario per il valore della propria componente aggiuntiva, calcolata d'ufficio in base alle medesime modalità dell'allegato 2 del D.P.C.M. 159/2013 sulla base della D.S.U. del Beneficiario per prestazioni socio sanitarie residenziali dello stesso Beneficiario.

Il coniuge o i figli in carico all'utente che, a seguito dell'inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo del congiunto, si trovassero in condizioni di disagio economico potranno rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale per avvalersi di eventuali sostegni economici su specifica richiesta.

In deroga a quanto disposto nel paragrafo precedente, è previsto il caso in cui, se da apposita relazione del Servizio Sociale Professionale competente emerga che il mero dato economico non è sufficiente a rappresentare la situazione familiare complessiva, vengano proposte nella medesima relazione differenti modalità operative.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico può essere presentata dal Beneficiario o dal suo Rappresentante, in forma scritta su modulo predisposto e dovrà essere obbligatoriamente corredata da attestazione I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie residenziali e relativa D.S.U. riferite all'anno per il quale è richiesto il contributo, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013, al fine di includere la componente aggiuntiva di tutti i figli tenuti alla compartecipazione, inclusi i conviventi.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti o alcun Rappresentante, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale in attesa della definizione della nomina dell'Amministratore di Sostegno.

(Criteri per la definizione dell'integrazione della retta di ospitalità)

L'ammissibilità e la determinazione dei contributi economici finalizzati all'integrazione delle rette sono di competenza del Comune, che provvede secondo i criteri e le modalità del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

L'importo della quota di integrazione della retta da corrispondere è stabilito con Determinazione del Responsabile di Servizio competente, che erogherà direttamente alla struttura di accoglienza, previa istruttoria, *la differenza tra il valore della retta di ospitalità del Beneficiario e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, detratto il valore spettante per le spese personali* (definito attualmente nella percentuale del 25% - rivedibile annualmente - del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti), prendendo in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del Beneficiario ivi compresa la capacità contributiva dei parenti tenuti alla compartecipazione, così come definita al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Il Beneficiario richiedente concorre alla copertura della retta con:

- la capacità di contribuzione economica dedotta dall'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e relativa D.S.U. presentate al Servizio.

(“Contributi a titolo di anticipazione”)

Situazioni in attesa di documentazione e/o complesse in carico al Servizio Sociale Professionale

Qualora il Beneficiario richiedente sia titolare di patrimonio mobiliare e/o immobiliare e/o qualsivoglia forma reddituale, ma l'intervento di inserimento in struttura a lunga permanenza sia necessario in via di urgenza, l'integrazione retta verrà erogata a titolo di anticipazione, in attesa di acquisire in fase istruttoria l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del Beneficiario necessario al calcolo della contribuzione personale.

La richiesta di contributo a titolo di anticipazione è fatta dal Beneficiario o dal suo Rappresentante o direttamente dall'Assistente Sociale territorialmente competente su modulo predisposto a disposizione presso l'ufficio Socio Assistenziale.

In applicazione dell'art. 2740 del Codice Civile, qualora il beneficiario entrasse in disponibilità di ulteriori beni, redditi o emolumenti, dette sopravvenienze attive dovranno essere dichiarate ai fini dell'aggiornamento dell'Indicatore della situazione economica (I.S.E.E.).

È fatto obbligo al Beneficiario o al suo Rappresentante comunicare tempestivamente al Comune novità riguardanti le proprie entrate e/o disponibilità patrimoniali, mobiliari e/o immobiliari, intervenute successivamente al conteggio del contributo e produrre l'attestazione aggiornata.

In tal caso il Comune potrà aggiornare e ridefinire l'importo del contributo economico a integrazione della retta alla luce della presentazione della nuova attestazione I.S.E.E.

(Dichiarazioni delle parti)

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere priva di efficacia giuridica la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

In sede di istruttoria delle richieste:

- l'Ufficio competente potrà acquisire d'ufficio ogni altra idonea documentazione ed elementi ritenuti utili, mediante servizi e uffici a ciò preposti;
- l'Ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni sulla domanda stessa, i suoi allegati e sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica di I.S.E.E.

(Calcolo della contribuzione all'integrazione retta)
(Metodo dell'interpolazione lineare)

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a lunga permanenza l'I.S.E.E. di riferimento è "per prestazioni sociosanitarie residenziali" (di cui all'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013).

Con il presente regolamento si definisce la struttura della contribuzione, l'I.S.E.E. massimo, l'I.S.E.E. minimo, la percentuale minima e massima di contribuzione posta a carico del Beneficiario secondo la seguente formula:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata: I.S.E.E. sociosanitario per prestazioni residenziali per persone maggiorenni.

A fronte di I.S.E.E. pari a zero la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino utente dovrà essere pari a zero.

- Annualmente, con Deliberazione di Giunta Comunale, viene stabilita la struttura di contribuzione, prevedendo un I.S.E.E. massimo e un I.S.E.E. minimo.

(Tempi e modalità di attuazione dell'intervento economico di integrazione della retta)

L'esito di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta. In caso di domande che presentino particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico ha valenza dalla data di presentazione della stessa o di inserimento in struttura se successiva, salvo i casi di inserimento in struttura residenziale in via d'urgenza, per i quali si prevedono 45 giorni di tempo per presentare la richiesta di integrazione. Nei casi di inserimento d'urgenza, l'Assistente Sociale referente per il Comune, di concerto con il Servizio Assistenza Anziani dell'A. U.S.L. competente, si impegnano ad attivare tutte le strategie e le risorse disponibili per definire le modalità di pagamento della retta nel più breve tempo possibile.

Il Responsabile del Servizio, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione all'Assistente Sociale e all'Ufficio Sociale per le successive comunicazioni al Beneficiario o al Rappresentante e/o ai nuclei interessati alla compartecipazione, oltre che alla struttura ospitante e al Servizio Assistenza Anziani (A. U.S.L.).

L'intervento economico ha validità sino al 31/12 di ciascun anno e viene aggiornato annualmente sulla base della documentazione (I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie residenziali dell'anno per cui è attivo il contributo) che il Beneficiario o chi lo rappresenta è

tenuto a produrre tempestivamente, e comunque entro il 28/02 di ciascun anno solare. Il Comune garantirà la continuità del sostegno economico, proseguendo l'erogazione a titolo di acconto dal 1° gennaio sino al completamento dell'istruttoria di aggiornamento del contributo.

Qualora il Servizio Assistenza Anziani (A. U.S.L.) e/o il Servizio Sociale Territoriale verificasse l'esistenza di idonee condizioni per il trasferimento in una struttura C.R.A. su posti letto contrattualizzati di un ospite Beneficiario di integrazione della retta, ricoverato inizialmente presso un'altra struttura C.R.A. privata o pubblica su posto privato, e non si verificasse la sua disponibilità al trasferimento, il Comune provvederà automaticamente a ricalcolare il contributo sulla base della documentazione acquisita, rapportandolo al costo del posto letto contrattualizzato della struttura in cui si è resa tale disponibilità.

In caso di decesso del Beneficiario, il contributo si intenderà sospeso dal giorno successivo alla data dell'evento.

(Norme finali e transitorie)

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

Il presente si applica alle richieste presentate successivamente a tale data.

La misura del contributo eventualmente già fruito potrà essere oggetto di nuova valutazione.

Art. 9

(Funerale sociale gratuito)

Il Comune di Borgonovo Val Tidone garantisce il funerale gratuito al defunto purchè fosse solo in vita, indigente o appartenente a famiglia bisognosa oppure per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il Servizio funebre gratuito è riservato alle seguenti tipologie di cittadini:

- cittadini residenti e deceduti a Borgonovo Val Tidone
- cittadini residenti a Borgonovo Val Tidone e deceduti in altro Comune (il Comune di decesso verificherà con il Comune di Borgonovo V.T. la presenza delle condizioni previste per l'assunzione degli oneri a carico comunale)
- cittadini residenti fuori Comune ma deceduti a Borgonovo V.T. (in questo caso gli oneri del servizio funebre e della sepoltura sono a carico del Comune di residenza, che stabilirà i requisiti previsti per beneficiare del funerale gratuito).

Le spese funerarie fanno parte della successione e come tali gravano sugli eredi in forza dell'acquisto dell'eredità. Ne consegue che i soggetti che accettano l'eredità non possono sottrarsi al pagamento di tali somme. Il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia, prima ancora che un dovere giuridico, rappresenta un dovere morale, ma quando la famiglia non è in grado di far fronte alle spese per le esequie del proprio congiunto, il Comune viene in aiuto.

Con Deliberazione di Giunta Comunale sono stabiliti i criteri per definire lo stato di indigenza e la condizione di famiglia bisognosa.

Art. 10

(Disinteresse da parte dei familiari – Salma non reclamata)

La salma è non reclamata quando i familiari dimostrano il loro disinteresse a farsi carico delle esequie del proprio congiunto. Il disinteresse dei familiari deve essere inequivocabile, e non contraddetto nei fatti:

- in modo esplicito, con una dichiarazione sottoscritta o con formale rinuncia all'eredità
- in modo implicito, che si determina con l'assenza – entro 30 giorni dal decesso - di comportamenti e attività necessarie per provvedere alla sepoltura.

Art. 11

(Il Servizio di funerale sociale gratuito)

Il Servizio di funerale sociale gratuito comprende:

- il servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura sito presso i Cimiteri territoriali afferenti all'area geografica circoscritta al Comune di Borgonovo V.T. frazioni comprese);
- l'inumazione in campo comune;
- l'esumazione ordinaria alla scadenza del turno decennale di rotazione e il conferimento dei resti nell'ossario comune.

In ogni caso, le esequie verranno eseguite a partire dal trentunesimo giorno dal decesso.

La fornitura del funerale sociale per il proprio familiare va espressamente richiesta entro 14 giorni dal decesso, presentando tutta la documentazione prevista per l'istruttoria della pratica.

Nel caso di accoglimento della richiesta del funerale sociale, gli aventi titolo familiari del defunto possono rivolgersi previo appuntamento all'ufficio Socio Assistenziale del Comune di Borgonovo V.T.

Il Comune si riserva la facoltà di successiva azione di rivalsa, per il recupero delle spese medesime sugli eredi legittimi e testamentari che non abbiano provveduto autonomamente, in forza di quanto previsto dal Codice Civile (con particolare riferimento agli artt. 572, 2028 e seguenti, 2751 del Codice Civile).

Art. 12

(Regolamentazione di altri servizi)

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.